



**COMUNE DI MUGGIA**  
PROVINCIA DI TRIESTE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Cod. 2.1.22 N. 86 di data 21 DIC. 2010

**OGGETTO** : Conferma delle aliquote ICI. Anno 2011.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 14.46 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avviso scritto prot. n. 38110 dd. 14.12.10 consegnato secondo le modalità indicate dai consiglieri, si è adunato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria/~~straordinaria~~ ed in seduta pubblica.

Sono convenuti i Signori Consiglieri :

Presenti	Num. Prog.	COGNOME E NOME	Presenti	Num. Prog.	COGNOME E NOME
si		NESLADEK Nerio			
si	1	APOSTOLI Diego	si	11	PRODAN Paolo
si	2	BUSSANI Edmondo	no	12	SANTORELLI Massimo
no	3	CARBONI Viviana	si	13	SANTORO G.Italo
si	4	CREVATIN Franco	si	14	SAVRON Danilo
no	5	GASPERINI Lorenzo	no	15	TARLAO Dennis
si	6	GRETTI Christian	si	16	TARLAO Roberta
si	7	GRIZON Claudio	si	17	TOMINI Fulvio
si	8	KOSIC Giorgio	no	18	TULL Cristina
si	9	LEITER Omero	si	19	VALENTICH Moreno
no	10	MARIUCCI Andrea	no	20	VERONESE Piero

Partecipa     alla seduta senza diritto di voto

L'Assessore Esterno Loredana ROSSI

Presiede il Signor Diego APOSTOLI Presidente del Consiglio

Partecipa alla seduta il Segretario generale del Comune dott. Luigi CIACCIO

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 14 componenti su 21 assegnati, dichiara aperta la seduta, esponendo essere in discussione l'oggetto in epigrafe:

N 86 dd 21 DIC. 2010

Oggetto: Conferma delle aliquote ICI. Anno 2011 .

Si dà atto che sono presenti in aula i cons. Carboni, Mariucci, Santorelli, Tarlao D. e Tull.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE

Visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare gli articoli che riguardano gli allegati al bilancio di previsione tra i quali vi sono anche le deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, nonché l'art. 42 comma 2 lettera f) che disciplina la competenza del Consiglio comunale in ordine alla disciplina dell'ordinamento dei tributi locali;

la L. R. 9 gennaio 2006 n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia";

la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 "Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali" ;

la LR. 33/2002 che istituisce i comprensori montani in Friuli Venezia Giulia e include il territorio del Comune di Muggia nell'elenco di cui all'allegato A) della medesima legge e cioè fra le zone montane omogenee per le quali ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) del DLgs. 504/92 che disciplina l'ICI, è prevista l'esenzione dall'imposizione ICI per i terreni agricoli colà ricadenti, così come essi sono definiti dall'art. 2 comma 1 lettera c) del d.lgs. 504/1992;

il d.lgs. 504/1992 che disciplina la materia dell'imposta comunale sugli immobili ICI;

l'art. 6 comma 1 dello stesso d.lgs. 504/92, come modificato dall'art. 1 comma 156 della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) , che stabilisce la competenza del consiglio comunale sulla determinazione delle aliquote ICI;

il d.l. 93/2008 convertito nella legge 126/2008 con il quale il legislatore statale ha introdotto l'esenzione dall'imposta comunale per le abitazioni principali e per quelle che secondo i regolamenti comunali in materia di disciplina dell'ICI, in vigore alla data del 28 maggio 2008 ( data di entrata in vigore del d.l. 93/2008 ) fossero state assimilate alle abitazioni principali;

il regolamento comunale in materia di ICI in vigore alla data del 28 maggio 2008 già approvato con deliberazione consiliare n. 7/1999 e s.m. e i , il quale regolamento all'art. 2 aveva assimilato una serie di unità abitative alle abitazioni principali come individuate dall'art. 8 del d.lgs. 504/1992 che disciplina l'ICI

la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 26 marzo 2010 a oggetto : " Designazione del funzionario responsabile ICI TARSU E TOSAP".

la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 7 gennaio 2010 con la quale l'amministrazione comunale ha approvato il piano delle risorse e degli obiettivi per il 2010;

la deliberazione della Giunta comunale n. 219 del 19 novembre 2010 a oggetto:  
:"Conferma delle aliquote ICI. Anno 2011"

Evidenziato che ciò che risulta opportuno confermare, anche per l'anno 2011 e che si ricava dalla deliberazione giuntale n. 302 dell'11.12.2009 a oggetto: "Conferma delle aliquote ICI Anno 2010" nonché dalla deliberazione consiliare n. 2 del 7 gennaio 2010 a oggetto: "Conferma delle aliquote ICI.- Anno 2010" resta elencato di seguito:

1) aliquota pari al 5,5 per mille della base imponibile per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 in materia di riforma degli affitti (c.d. Patti territoriali), precisando che la stessa aliquota pari al 5.5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine tutti destinati a servizio delle abitazioni locate, anche se autonomamente accatastati, specificando inoltre che il soggetto passivo dell'imposta (il locatore) dovrà autocertificare, secondo la normativa del d.P.R. 445/2000, ed entro il 20 dicembre 2011 la locazione della propria unità immobiliare secondo le norme previste dalla citata legge 431/98, e che in caso di sottoscrizione del contratto "convenzionato" nel corso dell'anno, l'aliquota dell'imposta pari a 5,5 per mille della base imponibile sarà applicata dal momento della sottoscrizione del contratto stesso.

2) aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le unità immobiliari che sono possedute in aggiunta a quella che risulta essere la abitazione principale (c.d. "seconde case"),

3) aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le unità immobiliari non locate a titolo di abitazione principale in base agli accordi previsti dalla legge 431/98;

4) aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le abitazioni sfitte,

5) aliquota pari al 7 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, così come essi sono definiti dall'art. 2 del d.lgs. 504/1992 in materia di ICI;

6) aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le aree fabbricabili così come essi sono definite dal d.lgs. 504/1992 e anche per gli immobili di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), e A/9 (castelli e palazzi eminenti) immobili che che rappresentano per gli interessati la loro abitazione principale, secondo quanto stabilisce l'art. 8 del d.lgs. 504/1992 (per legge rimaste imponibili ai fini ICI), precisando che per le categorie A/1, A/8 e A/9 - se abitazioni principali - restano confermate le aliquote agevolate e le detrazioni già previste per legge e per regolamento comunale, e ogni altra disposizione prevista per tali abitazioni dalla deliberazione consiliare n. 15/2009 poc'anzi citata;

7) aliquota pari al 6,3 per mille della base imponibile dei terreni agricoli determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante agli uffici dell'Agenzia del Territorio (ufficio del catasto) vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque, dando comunque atto che la L. R. 33/2002 che istituisce i comprensori montani in Friuli Venezia Giulia include il territorio del Comune di Muggia nell'elenco di cui all'allegato A) della medesima legge e cioè fra le zone montane omogenee per le quali, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 504/92, è prevista l'esenzione dall'imposizione ICI per i terreni agricoli colà ricadenti, così come essi sono definiti dall'art. 2 comma 1 lettera c) del d.lgs. 504/1992;

8) aumento della detrazione da euro 103,29= fino eventualmente a € 258,23= per la abitazione principale per la quale la legislazione non preveda il beneficio della esenzione dall'ICI, e solo a favore di determinate categorie di soggetti che siano possessori esclusivamente della abitazione principale (non esentata) elencati di seguito alle lettere A) B) C) D) E):

8A) per i nuclei familiari in relazione ai quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a € 8.000,00= annui (ottomila//00 ), precisando che l'i.s.e.e. che si riferisce al medesimo nucleo familiare si eleva a € 12.100,00= annui, qualora la differenza tra € 8.000,00=(ottomila//00) annui ed € 12.100,00= (dodicimilacento//00) annui derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

8B) per i nuclei familiari nell'ambito dei quali esistano portatori di disabilità con una percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67% e in relazione ai quali (nuclei familiari) risulti che il valore dell'i.s.e.e. riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a € 9.000,00= (novemila//00) annui, al netto dell'indennità di invalidità percepita dal soggetto disabile, precisando che l'i.s.e.e. riferita ai medesimi nuclei familiari è elevato a € 13.100,00= (tredicimilacento//00) annui, qualora la differenza tra € 9.000,00= (novemila//00) annui ed € 13.100,00= (tredicimilacento//00) annui, derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

8C) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o in un istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, e purché la abitazione posseduta risulti non essere data in locazione;

8D) soggetti che si siano uniti in matrimonio dal 1 gennaio 2009, oppure soggetti che abbiano costituito una coppia convivente di fatto dal 1 gennaio 2009 e che abbiano acquisito il possesso della abitazione principale ai fini ICI dal 1° gennaio 2009, precisando che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a € 35.000,00= (trentacinquemila//00) di base imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

8E) nuclei familiari con tre o più figli conviventi al primo gennaio dell'anno di imposizione, in relazione ai quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I. S. E. E.) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata sia uguale o inferiore a € 15.000,00=(quindicimila//00) annui elevabile a € 19.000,00= (diciannovemila//00) annui qualora la differenza derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo stesso.

Precisato che quella suddetta è la stessa disciplina amministrativa deliberata per l'anno 2010 dalla Giunta comunale con provvedimenti n. 302 del 11.12.2009, disciplina che si conferma anche per l'anno 2011;

Visto lo Statuto di autonomia comunale

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Acquisizione Risorse Ufficio Tributi e alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Si propone il seguente dispositivo:

di confermare per l'anno 2011, per quanto di competenza, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e ogni altra disposizione che si dettaglia di seguito e che risulta già deliberata nella deliberazione giunta n. 302 dell'11.12.2009 a oggetto: "Conferma delle aliquote ICI - Anno 2010" nonché nella deliberazione consiliare n. 2 del 7 gennaio 2010 a oggetto: "Conferma delle aliquote ICI - Anno 2010":

1. aliquota pari al 5,5 per mille della base imponibile per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 in materia di riforma degli affitti (c.d. Patti territoriali), precisando che la stessa aliquota pari al 5,5 per mille della base imponibile si applica ai box, alle autorimesse, ai posti auto, alle soffitte, alle cantine tutti destinati a servizio delle abitazioni locate, anche se autonomamente accatastati, specificando inoltre che il soggetto passivo dell'imposta (il locatore) dovrà autocertificare, secondo la normativa del d.P.R. 445/2000, ed entro il 20 dicembre 2011 la locazione della propria unità immobiliare secondo le norme previste dalla citata legge 431/98, e che in caso di sottoscrizione del contratto "convenzionato" nel corso dell'anno, l'aliquota dell'imposta pari a 5,5 per mille della base imponibile sarà applicata dal momento della sottoscrizione del contratto stesso.

2. aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le unità immobiliari che sono possedute in aggiunta a quella che risulta essere la abitazione principale (c.d. "seconde case"),

3. aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le unità immobiliari non locate a titolo di abitazione principale in base agli accordi previsti dalla legge 431/98,

4. aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le abitazioni sfitte,

5. aliquota pari al 7 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, così come essi sono definiti dall'art. 2 del d.lgs. 504/1992 in materia di ICI;

6. aliquota pari al 7 per mille della base imponibile per le aree fabbricabili così come essi sono definite dal d.lgs. 504/1992 e anche per gli immobili di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), e A/9 (castelli e palazzi eminenti) immobili che che rappresentano per gli interessati la loro abitazione principale, secondo quanto stabilisce l'art. 8 del d.lgs. 504/1992 (per legge rimaste imponibili ai fini ICI ), precisando che per le categorie A/1, A/8 e A/9 - se abitazioni principali - restano confermate le aliquote agevolate e le detrazioni già previste per legge e per regolamento comunale, e ogni altra disposizione prevista per tali abitazioni dalla deliberazione consiliare n. 15/2009 poc'anzi citata;

7. aliquota pari al 6,3 per mille della base imponibile dei terreni agricoli determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante agli uffici dell'Agenzia del Territorio (ufficio del catasto) vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque, dando comunque atto che la L. R. 33/2002 che istituisce i comprensori montani in Friuli Venezia Giulia include il territorio del Comune di Muggia nell'elenco di cui all'allegato A) della medesima legge e cioè fra le zone montane omogenee per le quali, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 504/92, è prevista l'esenzione dall'imposizione ICI per i terreni agricoli

colà ricadenti, così come essi sono definiti dall'art. 2 comma 1 lettera c) del d.lgs. 504/1992;

8. aumento della detrazione da € 103,29= fino eventualmente a € 258,23= per la abitazione principale per la quale la legislazione non preveda il beneficio della esenzione dall'ICI, e solo a favore di determinate categorie di soggetti che siano possessori esclusivamente della abitazione principale (non esentata) elencati di seguito alle lettere A) B) C) D) E):

8 A) per i nuclei familiari in relazione ai quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a € 8.000,00= annui (ottomila//00), precisando che l'i.s.e.e. che si riferisce al medesimo nucleo familiare si eleva a € 12.100,00= annui, qualora la differenza tra € 8.000,00=(ottomila//00) annui ed € 12.100,00= (dodicimilacento//00) annui derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

8 B) per i nuclei familiari nell'ambito dei quali esistano portatori di disabilità con una percentuale di invalidità civile uguale o superiore al 67% e in relazione ai quali (nuclei familiari) risulti che il valore dell'i.s.e.e. riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia uguale o inferiore a € 9.000,00= (novemila//00) annui, al netto dell'indennità di invalidità percepita dal soggetto disabile, precisando che l'i.s.e.e. riferita ai medesimi nuclei familiari è elevato a € 13.100,00= (tredicimilacento//00) annui, qualora la differenza tra € 9.000,00= (novemila//00) annui ed € 13.100,00= (tredicimilacento//00) annui, derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo familiare stesso;

8 C) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o in un istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, e purché la abitazione posseduta risulti non essere data in locazione;

8 D) soggetti che si siano uniti in matrimonio dal 1 gennaio 2009, oppure soggetti che abbiano costituito una coppia convivente di fatto dal 1 gennaio 2009 e che abbiano acquisito il possesso della abitazione principale ai fini ICI dal 1° gennaio 2009, precisando che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a € 35.000,00= (trentacinquemila//00) di base imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

8 E) nuclei familiari con tre o più figli conviventi al primo gennaio dell'anno di imposizione, in relazione ai quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I. S. E. E.) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata sia uguale o inferiore a € 15.000,00=(quindicimila//00) annui elevabile a € 19.000,00= (diciannovemila//00) annui qualora la differenza derivi esclusivamente dal valore ai fini ICI della casa di abitazione del nucleo stesso.

Convocate le Commissioni Consiliari Permanenti in seduta congiunta in dd. 6, 7 dicembre 2010;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

Sentita l'illustrazione dell'assessore Leiter e gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale della seduta;

Con voti palesemente espressi per alzata di mano:

favorevoli: 11 (Nesladek, Apostoli, Bussani, Crevatin, Kotic, Leiter, Savron, Tarlao R., Tomini, Tull, Valentich)  
contrari: 8 (Carboni, Gretti, Grizon, Mariucci, Prodan, Santorelli, Santoro, Tarlao D.)  
astenuti: /  
presenti 19 - votanti 19  
assenti i cons. Gasperini e Veronese

la proposta di deliberazione è approvata;

Indi

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 21/2003 con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, in modo tale da potere in termini temporali adeguati porre in essere ogni adempimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2011 e pluriennale:


esce il cons. Santoro

favorevoli: 11 (Nesladek, Apostoli, Bussani, Crevatin, Kotic, Leiter, Savron, Tarlao R., Tomini, Tull, Valentich)  
contrari: 7 (Carboni, Gretti, Grizon, Mariucci, Prodan, Santorelli, Tarlao D.)  
astenuti: /  
presenti 18 - votanti 18  
assenti i cons. Gasperini, Santoro e Veronese

consiglio comunale 2011 ICI in allegati al bilancio 2011 tributi


- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità  
tecnica si esprime parere  favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità  
contabile si esprime parere  favorevole.

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA



24.11.2010

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

AFOSTOLI

IL SEGRETARIO GENERALE

GIACCIO

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, a norma dell'art. 1, c. 15 e 19, della L.R.21 dd. 11.12.2003 che copia della presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all'albo comunale dal 24 DIC. 2010 per rimanervi fino al 8 GEN. 2011

Muggia, 24 DIC. 2010

L'INCARICATO COMUNALE

Luigi Mener

---